

però delle somme dovute nei confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 - 40;
2001 - 30;
2002 - 20.

8. 58. (ex Tab. A. 87) Manzione.

Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.

**** 8. 59.** (ex 9. 25) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.

**** 8. 60.** (ex 9. 96) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 81.** (ex 9. 16) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 61.** (ex Tab. A 39) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 62.** (ex 9. 64) Proietti, Messa, Riccio, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.

***8. 63.** (ex 9. 26) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

****8. 152.** (ex 9. 16) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

****8. 64.** (ex 9. 63) Proietti, Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Riccio, Manzoni, Cola.

Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.

**** 8. 65.** (ex 9. 27) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente aggiungere le seguenti: salvo

che entro 5 giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

**** 8. 66.** (ex Tab. A. 40) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente provvede, aggiungere le seguenti: , previo invito al pagamento e decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'invio stesso,

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 67. (ex 9. 73) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 5.

8. 138. (ex 9. 507) Malavenda

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento dalla parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

*** 8. 68.** (ex 9. 43) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle 3 conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento della parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 - 40;

2001 - 30;

2002 - 20.

*** 8. 69.** (ex Tab. A. 86) Manzione.

Sostituire il comma 5 con il seguente: Il valore dei procedimenti è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

8. 70. (ex 9. 1) Guarino.

Al comma 5, sopprimere le parole da: deve fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia

8. 71. (ex Tab. C. 31) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte — se sta in giudizio di persona — o dal suo difensore.

***8. 72.** (ex 9. 100) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte, se sta in giudizio di persona, o dal suo difensore.

***8. 73.** (ex 9. 28) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando si proceda per obbligazioni diverse dal pagamento di somme. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, le

spese e salvo i danni successivi o comunque imprevedibili al momento della proposizione della domanda stessa.

8. 10. (ex 9. 8) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: non per il pagamento di somme di denaro.

8. 77. (ex 9. 101) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il valore dei procedimenti deve intendersi fissato nei limiti della domanda, senza considerare i danni successivi, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese.

8. 74. (ex 9. 102) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: La caratteristica del valore indeterminato della causa deve risultare da apposita dichiarazione del procuratore costituito o della parte se sta in giudizio di persona.

8. 75. (ex 9. 62) Proietti, Riccio, Messa, Cola.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per i ricorsi in materia possessoria, cautelare, sommaria, d'urgenza, di licenza e di sfratto per finita locazione è dovuto il contributo di cui al n. 4 della tabella 1 allegata alla presente legge.

8. 76. (ex 9. 61) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Sopprimere il comma 6.

***8. 78.** (ex 9. 103) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 6.

***8. 123.** (ex 9. 506) Malavenda.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di versamento e di restituzione del contributo unificato.

8. 79. (ex 9. 2) Guarino.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

***8. 80.** (ex 9. 104 e 9. 44) Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,

n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***8. 82.** (ex Tab. A. 42) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi;

*** 8. 83.** (ex Tab. A. 85) Manzione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto sino a: sono apportate con le seguenti: Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso.

8. 87 (ex 9. 29) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.

***8. 85.** (ex 9. 9) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Sacraceni.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.

*** 8. 86.** (ex 9. 105) Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, Neri, La Russa, Simeone, Marino, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 7.

**** 8. 88.** (ex 9. 106) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 7.

**** 8. 124.** (ex 9. 505) Malavenda.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

***8. 89** (ex 9. 45) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

***8. 90.** (ex 9. 30) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

*** 8. 91.** (ex Tab. A. 84) Manzione.

Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.

****8. 151.** Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.

**** 8. 92.** (ex 9. 107) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 8.

***8. 93.** (ex 9. 108) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 8.

***8. 122.** (ex 9. 504) Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni dalla Corte d'appello.

**** 8. 94.** (ex 9. 46) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì

esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

**** 8. 95.** (ex Tab. A. 83) Manzione.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 98.** (ex 9. 18) Parrelli, Carboni, Sini-scalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 96.** (ex 9. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.

*** 8. 97.** (ex 9. 31) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

**** 8. 135.** (ex 9. 32) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.

**** 8. 99.** (ex 9. 110) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 9.

8. 126. (ex 9. 503) Malavenda.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste del codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino al lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti d verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuzione contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

***8. 100.** (ex 9. 33) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto del decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 8. 101** (ex 9. 47 e 9. 111) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Bono, Armani, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936 n. 131.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

***8. 102** (ex Tab. A. 33) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

Le sentenze ed ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:

a) lo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;

b) allo scaglione di valore della statuzione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;

c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;

d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.

Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi

***8. 103.** (ex Tab. A. 82) Manzione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: fino a lire 10 milioni con le parole: fino a lire 50 milioni.

8. 104. (ex 9. 112) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 30 per cento.

8. 130. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.

Seguono altri 4.525 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 34 per cento.

8. 131. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni con le parole: superiore a lire 50 milioni fino a lire 100 milioni.

8. 105. (ex 9. 113) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sopprimere il comma 10.

8. 127 (ex 9. 502) Malavenda.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

***8. 113.** (ex 9. 35 e 9. 34). Apolloni, Paggiarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà

dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

***8. 106.** (ex 9. 114, 9. 48 e ex 9. 115) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore precedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

***8. 109.** (ex Tab. A. 35 e ex Tab. A. 34) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40;

2001: — 30;

2002: — 20.

8. 107. (ex Tab. A. 81 e ex Tab. A. 80) Manzione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Gli atti e i provvedimenti in materia di stato delle persone, separazione personale dei coniugi, divorzio, tutela dei minori, degli incapaci, interdetti, e inabilitati, nonché in materia di lavoro e impiego, sono esenti dall'imposta di registro e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 111. (ex 9. 74) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 11.

8. 128 (ex 9. 501) Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

8. 115. (ex Tab. A. 46) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

8. 116. (ex 9. 116) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 117.** (ex 9. 117) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 138 giorni.

- 8. 132.** (ex serie Malavenda 40) Malavenda.

Seguono altri 150 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 2 giorni.

- 8. 133.** (ex serie Malavenda 40) Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: e una settimana.

- 8. 129** (ex 9. 500) Malavenda.

Al comma 11 sopprimere i periodi terzo e quarto.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 100;

2001: — 75;

2002: — 50.

- 8. 118.** (ex Tab. A. 45) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo

- 8. 119** (ex 9. 118) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme dirette ad individuare le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle di cui alla presente articolo, nonché dirette a coordinare le norme di cui alla presente articolo con quelle dettate dalla legislazione vigente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 120** (ex 9. 75) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro sugli atti relativi alla procedura fallimentare).

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituita dalla seguente:

« c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, nonché quelli di altri procedimenti i cui provvedimenti recano condanne o riconoscono diritti a carico del fallimento, ai sensi degli articoli 91 e 133 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; »

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

- 8. 01** (ex 9. 0. 1.) Bergamo.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La tassa sul trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di cui all'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927 e successive modificazioni, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

8. 02 (ex 9.0. 6) Marzano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia.

8. 03 (ex 9. 0. 5) Marzano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore *diesel* di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1° gennaio 2000.

Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

8. 04 (ex 9. 0. 7) Marzano.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge

n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;